

Appendice
del Regolamento del Consiglio Comunale
del Comune di Ternengo

Disciplina delle sedute in modalità telematica
e della registrazione delle riunioni

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente "Appendice" al Regolamento del Consiglio Comunale disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono in videoconferenza e in forma mista, nonché le registrazioni delle riunioni dello stesso organo consiliare sia tradizionali "in presenza" che in modalità telematica.
2. La disciplina sulle riunioni in modalità telematica e in forma mista si applica anche alle sedute degli organismi interni al consiglio, con le precisazioni contenute nell'articolo 5, commi 5 e 6
3. Le riunioni tradizionali "in presenza" continuano ad essere normate dal vigente Regolamento del Consiglio comunale ma per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione (la casistica di seguito indicata ha valore meramente indicativo: malattia, assenze previste dalla normativa vigente, invalidità, assistenza ai familiari, allattamento, impedimento fisico) da parte dei componenti del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Segretario comunale, possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
4. Quanto richiamato nel contenuto della presente "Appendice" verrà attuato previa dotazione infrastrutturale adeguata, in virtù del programma di digitalizzazione e dematerializzazione documentale avviato dall'Ente.

Articolo 2- Principi

1. Il presente regolamento è ispirato al principio di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai seguenti criteri:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune.
La diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute esclusivamente in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle sedute e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.
2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e le dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - e) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;
 - f) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - g) la tracciabilità mediante registrazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

3. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato e che i cittadini possano avere sempre modo di seguire gli interventi di tutti i consiglieri nel dibattito, al di là della modalità di partecipazione.

Articolo 3- Convocazione

1. Il Sindaco convoca le sedute del Consiglio mediante invio dell'Ordine del giorno all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) comunicato da ogni Consigliere comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione della modalità di svolgimento della seduta stessa. All'avviso di convocazione può seguire una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta nel caso si tenga in videoconferenza o in modalità mista.

3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e dell'eventuale seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

4. Nel caso in cui, durante un Consiglio Comunale o in una commissione, sia richiesta la presenza di altri soggetti diversi dai Consiglieri ed Assessori, questi avranno la possibilità di partecipare con le modalità ritenute più opportune, anche in videoconferenza.

5. All'avviso di convocazione segue, per ciascun argomento, l'inoltro della relativa documentazione.

Articolo 4 - Modalità di riunione

1. Il Consiglio comunale o una delle sue articolazioni interne possono riunirsi, oltreché in modalità tradizionale detta "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti

La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di "sede virtuale", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.

E' data possibilità di:

a) in modalità telematica con la partecipazione in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza dei componenti, collegati da remoto;

b) in forma mista, con alcuni componenti "in presenza" ed altri collegati da remoto in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza.

2. Nel caso della riunione in forma mista, di cui alla lett. b):

a) la seduta si intende svolta in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Sindaco e qualora possibile il Segretario comunale o suo sostituto.

In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza da remoto garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del TUEL.

b) occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri e Assessori presenti e quelli che intervengono da remoto per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'organo.

Articolo 5 – Partecipazione alle sedute in modalità telematica

1. I Consiglieri comunali, il Segretario comunale, nonché il Sindaco, gli Assessori, i dipendenti del Comune di Ternengo o altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche, possono partecipare alla seduta del Consiglio comunale e alla riunione di una delle sue articolazioni interne collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente documento, utilizzando idonei strumenti informatici propri, sulla base delle indicazioni fornite dal servizio ICT debitamente inviate all'indirizzo mail istituzionale di ciascuno.

Nell'avviso di convocazione della seduta è espressamente indicato il ricorso alla videoconferenza, con in calce una nota contenente ogni utile indicazione operativa per l'attivazione del collegamento e la partecipazione alla seduta in una delle predette modalità telematiche.

2. Ai fini del contenuto, dei destinatari e delle modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

3. La partecipazione alla seduta in modalità telematica può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione o altri soggetti esterni all'Ente, i quali partecipano in una delle modalità telematiche esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

4. Il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti dell'organo consiliare o della sua articolazione interna che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;

- a consentire al Segretario comunale o al verbalizzante di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio comunale o della sua articolazione interna;

- a consentire a tutti i consiglieri di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio comunale o della sua articolazione interna.

5. Le riunioni delle articolazioni interne al Consiglio comunale svolte in modalità telematica o in forma mista sono convocate con le stesse modalità previste per le sedute del Consiglio comunale, ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato

6. Per la verbalizzazione dei lavori da parte del Segretario degli organismi interni al Consiglio comunale secondo una delle predette modalità telematiche si osservano le misure di cui all'articolo 5.

Articolo 6- Videoconferenze del Consiglio comunale

1. Le riunioni del Consiglio comunale, fatte salve le eccezioni normate dall'art. 12 c. 2, del vigente "Regolamento del consiglio comunale", sono pubbliche.

2. Le riunioni del Consiglio comunale, sia tradizionali "in presenza" che in videoconferenza o in forma mista sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
3. Le riunioni del Consiglio comunale in videoconferenza o in forma mista possono essere seguite durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, attraverso canale dedicato accessibile direttamente dal link di percorso in calce all'ordine del giorno pubblicato.

Articolo 7 - Dei lavori

1. Il segretario comunale svolge l'appello in avvio di seduta.
2. Il segretario accerta, mediante riscontro audio - video ed appello nominale, l'identità del componente e la presenza del numero legale. I consiglieri partecipanti dovranno pertanto rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
3. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei Consiglieri e degli Assessori intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta del Consiglio comunale o della sua articolazione, i componenti collegati in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
4. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta, ogniqualvolta il Sindaco o ciascuno dei consiglieri lo ritenga opportuno.
5. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
6. I lavori dell'organo consiliare mediante ricorso alle predette modalità telematiche sono regolati dal Sindaco secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
7. Lo stesso Sindaco assume le determinazioni necessarie per il caso di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza da parte di uno o più dei Consiglieri.
8. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".
9. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori, la disciplina degli interventi, le votazioni e la verbalizzazione delle sedute svolte in una delle modalità telematiche di cui all'articolo 2 si osservano le prescrizioni generali del Regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 8 - Tutela della privacy

1. Il Sindaco, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico, a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa

l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Articolo 9- RegISTRAZIONI delle riunioni

1. Quando il Consiglio comunale si riunisce, sia in modalità tradizionale "in presenza" sia in modalità telematica o in forma mista, i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.

2. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).

3. Il Sindaco in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, di eventuale diretta streaming, e che i files audio e video verranno pubblicati.

4. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Può essere consentita la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.

Articolo 10- Entrata in vigore

1. La presente "Appendice", approvata da Consiglio, entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione.

2. Il Regolamento del Consiglio Comunale e l'Appendice sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, in sezione "Regolamenti", sino alla sua abrogazione e sostituzione.

Articolo 11- Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale vigente per le sedute in presenza.